

» Decreto ministeriale 01/04/1997[Epigrafe](#)[Preambolo](#)[1.](#)[2.](#)[3.](#)[4.](#)[5.](#)[6.](#)[7.](#)[8.](#)[8-bis.](#)[9.](#)[10.](#)[11.](#)[12.](#)[13.](#)[Allegato I](#)[Allegato II](#)[Allegato III](#)[Allegato IV](#)[Allegato V](#)[Allegato VI](#)[Allegato VII](#)[Allegato VIII](#)

» Decreto ministeriale 01/04/1997**Decreto ministeriale 1 aprile 1997 ^[1].****Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina**
^{[2] [3]}

Note:

^[1] Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 maggio 1997, n. 103.^[2] Emanato dal Ministero della sanità.^[3] Vedi, anche, l'O.M. 12 aprile 2008.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista l'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 «Norme di profilassi della malattia di Aujeszky (Pseudorabbia) negli animali della specie suina»;

Visto il decreto ministeriale 1° agosto 1994 «Piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky nella specie suina»;

Visto il D.M. 16 agosto 1995 «Divieto di utilizzazione su tutto il territorio nazionale di medicina veterinaria ad azione immunologica (vaccini inattivati GI positivi contro la malattia di Aujeszky allestiti con virus non privato della glicoproteina I)»;

Visto il decreto ministeriale 6 novembre 1996;

Considerata la necessità di attuare un programma nazionale di controllo della malattia di Aujeszky la cui presenza causa ingenti danni agli allevamenti suini;

Considerati gli orientamenti della Unione europea riguardo ai piani di controllo, eradicazione ed in particolare alla profilassi vaccinale della malattia di Aujeszky;

Considerato che, il precedente piano di controllo, avente carattere volontario, ha registrato una scarsa adesione fra gli allevatori;

Ritenuto necessario rendere il programma di controllo obbligatorio;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 25 settembre 1996, in cui il Consiglio medesimo raccomanda di modificare il piano nazionale di controllo della malattia di Aujeszky di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994;

Decreta:

» Decreto ministeriale 01/04/1997

1. 1. Su tutto il territorio nazionale è reso obbligatorio un programma di controllo della malattia di Aujeszky basato sulla profilassi igienico-sanitaria e sulla vaccinazione pianificata di tutti i suini allevati.

2. Le misure minime di profilassi igienico-sanitaria di cui al comma precedente sono conformi a quanto previsto dall'allegato I. Le regioni e le province, considerata la situazione igienico-sanitaria attualmente presente negli allevamenti del proprio territorio, provvedono ad incrementare le misure minime di profilassi diretta di cui al presente decreto.

3. Per l'attuazione del piano di cui al comma 1, negli animali da ingrasso e da riproduzione possono essere utilizzati vaccini inattivati deleti regolarmente autorizzati all'immissione in commercio. I vaccini attenuati deleti, regolarmente autorizzati all'immissione in commercio, possono essere utilizzati negli animali da ingrasso e, in via sperimentale per la durata di anni due, anche nei riproduttori, in deroga all'articolo 3 dell'ordinanza ministeriale 29 luglio 1982 ^[4].

4. La distribuzione e le modalità di prescrizione dei vaccini di cui al presente decreto sono effettuate in osservanza delle norme stabilite da decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche e integrazioni ^[5].

4-*bis*. I Servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, nell'ambito delle attività di farmaco-sorveglianza sulla base dei dati acquisiti in azienda e dei modelli 12 di cui all'articolo 65 del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, verificano la corretta attuazione del piano vaccinale di cui al comma 1 del presente articolo ^[6].

4-*ter*. Il veterinario aziendale, di cui al comma 2, articolo 3 del D.M. 1° aprile 1997, è responsabile dell'applicazione dei piani vaccinali ^[7].

4-*quater*. I risultati dell'impiego dei vaccini attenuati deleti negli animali da riproduzione sono sottoposti, alla fine del periodo consentito, a valutazione, con particolare riguardo alla percentuale di aziende positive e alla situazione epidemiologica ^[8].

4-*quinquies*. Fatte salve le disposizioni di cui alla Decisione della Commissione europea del 21 febbraio 2008, n. 2008/185/CE e successive modifiche, le disposizioni del presente decreto non si applicano alla Provincia di Bolzano, ad eccezione delle previsioni di cui all'articolo 8-*bis* ^[9].

Note:

[4] Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

[5] Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

[6] Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

[7] Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

[8] Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

[9] Comma aggiunto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

2. 1. Ai sensi del presente decreto si intende per:

a) suini: tutti i suidi allevati;

b) verro: un suino di sesso maschile di età superiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

c) verretto: un suino di sesso maschile di età inferiore a dodici mesi destinato alla riproduzione;

d) scrofa: un suino di sesso femminile che ha partorito almeno una volta;

e) scrofetta: un suino di sesso femminile che ha raggiunto la pubertà ma non ha ancora partorito;

f) riproduzione: un verro o una scrofa allevati e impiegati per la riproduzione;

g) suino da ingrasso: un suino dall'età di nove settimane alla macellazione;

h) allevamento a ciclo aperto: un allevamento in cui si pratica la riproduzione dei suini ed i nati venduti per la riproduzione o per l'ingrasso salvo quelli allevati per la rimonta;

i) allevamento a ciclo chiuso: un allevamento da riproduzione in cui si pratica prevalentemente l'ingrasso dei suini prodotti che sono venduti direttamente al macello;

j) allevamento da ingrasso: un allevamento in cui si pratica l'ingrasso di suini provenienti da altri allevamenti;

k) allevamento indenne da malattia di Aujeszky: un allevamento qualificato ai sensi dell'art. 7;

l) vaccino inattivato delecto: vaccino allestito con virus inattivato e privato della glicoproteina E regolarmente autorizzato all'immissione in commercio;

m) vaccino attenuato delecto: vaccino allestito con virus vivo e privato della glicoproteina E regolarmente autorizzato all'immissione in commercio.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

3. 1. Il programma vaccinale deve essere conforme a quanto stabilito dall'allegato II che è parte integrante del presente decreto.

2. Per l'esecuzione degli interventi vaccinali, il proprietario o detentore si avvale di norma del medico veterinario aziendale, sia esso libero professionista, dipendente dall'azienda o dipendente da associazioni di categoria, il quale ai sensi del presente decreto è autorizzato a svolgere tale attività, previa comunicazione all'azienda U.S.L. competente.

3. Qualora si verificano comprovate necessità territoriali le aziende U.S.L. devono garantire l'adempimento di quanto prescritto dal presente articolo con proprio personale. In tali casi le regioni e le province autonome possono disporre affinché le aziende U.S.L. si avvalgano anche di medici veterinari convenzionati.

4. I medici veterinari che effettuano gli interventi di vaccinazione devono darne comunicazione alla competente azienda unità sanitaria locale ai sensi della legislazione vigente.

4-*bis*. Per la movimentazione degli animali da ingrasso e da riproduzione devono essere riportati sul Modello IV, di cui all'articolo 10 del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007, la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia di Aujeszky ^[10].

Note:

[10] Comma aggiunto dalla lettera a) del comma 2 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

4. 1. Al fine di rilevare elementi epidemiologici, il servizio veterinario dell'azienda unità sanitaria locale provvede alla compilazione per ogni allevamento di suini, presente sul territorio di competenza e sottoposto a controllo sierologico, una scheda di allevamento conforme all'allegato III.

2. Le schede, di cui al comma precedente, sono compilate contestualmente all'esecuzione del primo prelievo ematico di cui all'art. 5, e sono inviate all'istituto zooprofilattico sperimentale competente, unitamente ai campioni di sangue e al modulo di accompagnamento campioni, conforme all'allegato IV. Tali schede saranno inviate a cura dell'istituto zooprofilattico sperimentale alle regioni e province autonome di competenza insieme a copia del rapporto di prova.

3. La scheda di cui al comma 1 verrà aggiornata a cura del servizio veterinario della azienda U.S.L. in occasione del successivo controllo sierologico nei casi in cui si siano verificati cambiamenti sostanziali dell'allevamento.

4. Le regioni e le province autonome possono individuare flussi informativi diversi da quelli descritti nel presente articolo assicurando, in ogni caso, gli adempimenti di cui all'art. 6.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

5. 1. Al fine di valutare l'andamento del presente piano, i suini sono sottoposti a controllo sierologico annuale a cura del servizio veterinario della azienda unità sanitaria locale secondo quanto previsto dall'allegato V.

2. Le regioni e le province autonome organizzano la raccolta dei campioni in modo da sfruttare ogni possibile sinergia con altri piani ufficiali di sorveglianza attuali per la specie suina, assicurando, comunque, il numero di campioni previsti in allegato V.

3. Le prove sierologiche sono eseguite esclusivamente da lavoratori degli istituti zooprofilattici sperimentali competenti per territorio secondo le metodiche previste in allegato VI.

4. Il solo riscontro di sieropositività alla glicoproteina E non comporta l'adozione di

provvedimenti di polizia veterinaria.

5. In caso di presenza della malattia si applica quanto previsto dalla ordinanza ministeriale 29 luglio 1982.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

6. 1. Sulla base delle informazioni raccolte e dei dati derivanti dall'applicazione del presente piano, le regioni e le province autonome predispongono una relazione annuale sullo stato sanitario degli allevamenti di suini del proprio territorio nei confronti della malattia di Aujeszky e la trasmettono al Ministero della sanità, il quale se ne avvale ai fini della valutazione complessiva dei risultati e della programmazione di ulteriori o diversi interventi.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

7. 1. Dopo 36 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i proprietari o detentori interessati possono richiedere alla azienda U.S.L. competente per territorio l'ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky, utilizzando il modello riportato in allegato VII.

2. In deroga al comma precedente, le regioni e le province autonome, in funzione dei risultati raggiunti nelle aziende che hanno già aderito al piano di controllo di cui al decreto ministeriale 1° agosto 1994, possono ridurre il termine, di cui al comma 1, a 18 mesi nel caso di aziende da riproduzione e a 24 mesi in tutti gli altri casi. Sono in ogni caso fatte salve le qualifiche conseguite in base al precedente programma, il cui riconoscimento è subordinato ai requisiti previsti dal comma 4.

3. Il servizio veterinario della azienda U.S.L. rilascia la predetta qualifica quando l'allevamento soddisfa i requisiti previsti all'allegato VIII punto 1 e comunica annualmente al servizio veterinario regionale l'elenco delle aziende accreditate.

4. La qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è mantenuta se sono soddisfatte le condizioni stabilite in allegato VIII punto 2.

5. Il Ministero della sanità, in funzione dei risultati raggiunti dal piano, potrà modificare le modalità di attuazione del presente articolo nonché definire quelle relative all'accreditamento delle province e delle regioni.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

8. 1. Nelle aziende che richiedono la qualifica di allevamento indenne o che sono già accreditate possono essere introdotti esclusivamente suini provenienti da aziende con qualifica sanitaria equivalente o superiore.

2. A decorrere dal 1° gennaio del 2013 è obbligatorio destinare alla riproduzione

solo animali provenienti da allevamenti indenni ^[11].

2-bis. il Ministero della Salute, sentiti il Centro di Referenza Nazionale e la Regione competente per territorio, sulla base dei dati epidemiologici, dichiara l'indennità su base provinciale nel caso in cui tutte le aziende abbiano ottenuto e mantenuto la qualifica conformemente all'Allegato VIII del presente decreto e secondo quanto stabilito dalla Decisione 2008/185/CE ^[12].

2-ter. Il Ministero della Salute, decorsi 3 anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valutata la situazione epidemiologica in collaborazione con il Centro di Referenza Nazionale, emana con decreto della Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario, da adottarsi nei successivi 180 giorni, in accordo con le regioni e province autonome di Trento e Bolzano in sede di Direzione strategica del «Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali» di cui al decreto ministeriale 7 marzo 2008, ulteriori misure sanitarie al fine di non pregiudicare la qualifica sanitaria raggiunta da alcuni territori e di incentivare l'applicazione delle misure di cui al presente decreto ^[13].

2-quater. [La Direzione Generale della Sanità animale e del Farmaco veterinario presso il Ministero della salute, con proprio atto dirigenziale emana, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le misure di cui al comma 4 del presente articolo] ^[14].

Note:

^[11] Comma così sostituito dalla lettera *a*) del comma 3 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

^[12] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

^[13] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010 e poi così modificato dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

^[14] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 3 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010 e poi soppresso dalla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

8-bis. 1. Le movimentazioni di animali devono essere certificate secondo le modalità di cui al Modello 4, di cui all'articolo 31 del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954 così come modificato dal D.M. 16 maggio 2007; detto modello dovrà essere compilato in quadruplica copia, così come specificato nelle note allegate al modello stesso. Nell'ipotesi in cui le informazioni previste dal modello ivi compresa la dicitura della qualifica sanitaria («azienda indenne da malattia da Aujeszky» o «azienda non indenne da malattia di Aujeszky»), siano già presenti in Banca Dati Nazionale, il modello può essere stampato direttamente dall'applicativo disponibile

in Banca dati nazionale ^[15].

2. Il veterinario ufficiale della ASL territorialmente competente sottopone a visita clinica gli animali, nei casi di movimentazioni da e verso centri di raccolta riconosciuti, centri genetici, mercati, fiere ed esposizioni su tutto il territorio nazionale, nelle 48 ore precedenti le movimentazioni. L'esito di tale visita deve essere riportato nell'apposita sezione del modello, di cui al comma 1 del presente articolo ^[16].

3. La visita di cui al precedente comma 2, deve essere effettuata anche nel caso di movimentazioni da aziende accreditate di regioni non accreditate. Non è consentito movimentare animali in partenza da aziende non accreditate per malattia vescicolare del suino né movimentare verso il restante territorio nazionale animali da stalle di sosta o da centri di raccolta siti in regioni non accreditate per malattia vescicolare del suino.

3-bis. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, il veterinario ufficiale, contestualmente alla visita clinica, sulla base di quanto attestato dal Modello 12, di cui all'art. 65 del D.P.R. n. 320 dell'8 febbraio 1954, o dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione, di cui al D.P.R. del 28 dicembre 2000, n. 445, o dal registro dei trattamenti di cui all'art. 79 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, e successive modificazioni, certifica, riportando la data e il numero degli interventi immunizzanti effettuati nei confronti della Malattia Aujeszky, che gli animali oggetto della movimentazione sono stati vaccinati per detta malattia ^[17].

3-ter. Nel caso di movimentazioni di animali destinati allo svezzamento/magronaggio, al di sotto dell'età vaccinale, il Modello 4 di cui al comma 1, o l'autodichiarazione di cui al comma 6, riportano le date delle vaccinazioni effettuate nell'allevamento di origine ^[18].

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica non deve essere effettuata in caso di movimentazioni dirette ai macelli situati su tutto il territorio nazionale di suini provenienti da aziende accreditate, situate in regioni accreditate per malattia vescicolare del suino. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda dovrà essere registrato nella Banca dati nazionale di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 secondo le modalità di cui all'articolo 3 del decreto legislativo del 26 ottobre 2010, n. 200, insieme ad eventuali aggiornamenti.

5. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, la visita clinica e la compilazione della dichiarazione, previste dai commi 1 e 2 del presente articolo, non devono essere effettuate nel caso di animali provenienti da un'azienda, situata in una regione accreditata per malattia vescicolare del suino e attestata indenne per malattia di Aujeszky. Lo stato di accreditamento relativo alla qualifica sanitaria dell'azienda deve essere registrato in Banca dati nazionale insieme ad eventuali aggiornamenti.

6. Il detentore o il proprietario degli animali attesta le movimentazioni di cui ai commi 4 e 5 secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 5, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 200 ^[19].

7. Le movimentazioni degli animali da e verso aziende indenni devono essere effettuate mediante l'utilizzo di mezzi opportunamente disinfettati, secondo quanto

previsto dall'articolo 64 del D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320 e con modalità atte ad evitare la promiscuità di differente stato sanitario.

8. I servizi veterinari delle ASL competenti per territorio, in conformità alle previsioni di cui all'Allegato V del presente decreto, verificano, preventivamente, anche ai fini della corretta compilazione delle schede di accompagnamento campioni, la corrispondenza dell'indirizzo produttivo dell'azienda destinataria dei controlli e quanto riportato nella Banca dati nazionale. I Servizi veterinari, in caso di non corrispondenza, provvedono all'aggiornamento degli stessi dati ^[20].

Note:

[15] Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

[16] Comma così modificato dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

[17] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

[18] Comma aggiunto dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

[19] Comma così sostituito dalla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

[20] Articolo aggiunto dal comma 4 dell'art. 1, D.M. 30 dicembre 2010.

» Decreto ministeriale 01/04/1997

9. 1. Le operazioni relative al prelievo di sangue e quelle relative all'esame sierologico, previste all'art. 5, sono, per il proprietario o detentore, a carattere gratuito.

2. Le spese relative all'acquisto di vaccini ed alla loro inoculazione sono a carico del proprietario o detentore.

3. Le spese, relative alle operazioni previste dall'art. 7, sono a totale carico del proprietario o detentore sulla base delle tariffe stabilite dalle norme vigenti e, in particolare, per quanto riguarda gli esami di laboratorio sulla base del decreto ministeriale 6 novembre 1996.

4. Il proprietario o detentore è tenuto, in ogni caso, ad offrire la massima collaborazione per le operazioni di controllo sierologico e profilassi provvedendo al contenimento degli animali. In caso di inadempienza le operazione di cui sopra

sono eseguite d'ufficio con addebito delle spese a carico del proprietario o detentore degli animali.

» **Decreto ministeriale 01/04/1997**

10. Le associazioni di categoria collaborano divulgando il programma agli allevatori, fornendo assistenza in merito alle procedure di adesione indirizzando gli allevatori stessi verso l'applicazione di corrette misure di profilassi diretta, in particolare quelle di razionalizzazione della gestione aziendale e di riduzione dei fattori di stress.

» **Decreto ministeriale 01/04/1997**

11. 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il decreto ministeriale 1° agosto 1994 è abrogato.

» **Decreto ministeriale 01/04/1997**

12. 1. Per le violazioni al presente decreto si applicano le sanzioni previste dal regolamento di polizia veterinaria.

» **Decreto ministeriale 01/04/1997**

13. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

» **Decreto ministeriale 01/04/1997**

PROFILASSI IGIENICO-SANITARIA

a) trasporti: data l'elevata resistenza del virus nell'ambiente, è necessario che il mezzo di trasporto venga pulito e disinfettato dopo lo scarico degli animali.

La pulizia va effettuata tramite getti d'acqua, possibilmente calda, a pressione, avendo cura di rimuovere tutti i materiali organici presenti sul pavimento e sulle pareti.

Per la successiva disinfezione sono consigliati disinfettanti a base di cloro attivo e le soluzioni contenenti aldeidi.

Le aziende che si rivolgono a ditte esterne per i trasporti devono richiedere che

vengano fornite garanzie sufficienti sulla pulizia e disinfezione dei mezzi;

b) misure igieniche per il personale: per evitare l'introduzione nell'allevamento del virus di Aujeszky, come anche di altri agenti patogeni, è buona norma che il personale che opera nell'allevamento eviti, le occasioni di contatto con altre aziende; è necessario che sia previsto un cambio di indumenti prima di accedere al luogo di lavoro e che tali indumenti, forniti dal proprietario dell'azienda, rimangano nella stessa al termine del lavoro;

c) controllo dei visitatori: l'ingresso negli allevamenti di visitatori deve essere ridotto al minimo; e necessario che questi ultimi vengano dotati di calzari e di tute, per ridurre la possibilità di trasporto passivo del virus;

d) è indispensabile procedere a regolari derattizzazioni.

» Decreto ministeriale 01/04/1997 (Schemi vaccinali)

1. Allevamento suini da riproduzione.

I riproduttori sono sottoposti ad almeno 3 vaccinazioni ogni anno.

I nuovi nati sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Verretti e scrofette vengono sottoposti ad un richiamo entro il 180° giorno di vita.

2. Allevamento suini da ingrasso.

I suini sono sottoposti a 2 interventi vaccinali a distanza di 3-4 settimane di cui il primo tra il 60° ed il 90° giorno di vita.

Agli animali destinati ad essere macellati oltre il 7° mese di età deve essere praticato un terzo intervento vaccinale tra il 6° ed il 7° mese di vita.

3. Allevamento suini da riproduzione ed ingrasso.

Lo schema di vaccinazione è quello indicato ai punti 1. e 2. rispettivamente per i suini da riproduzione e per quelli da ingrasso.

» Decreto ministeriale 01/04/1997 (Piano di controllo malattia di Aujeszky)

[Scarica il file](#)

SCHEDA DI INDAGINE CONOSCITIVA A SCOPO EPIDEMIOLOGICO

Proprietario/Detentore _____

Indirizzo _____ Comune _____

Codice Aziendale

Impiego del vaccino delecto a partire dal _____

Ubicazione dell'allevamento centro abitato ; isolato ;
 pianura ; collina ; montagna ;

Vicinanza a vie di comunicazione terrestri (mt. 100):
 autostrada ; strade statali ;
 strade provinciali ; strade comunali ;

Vicinanza a corsi d'acqua (300 metri): fiumi o torrenti ; canali .

ALLEVAMENTO DA RIPRODUZIONE/RIPRODUZIONE ED INGRASSO

stabulato ; «all'aperto» [*] ; brado

Ciclo «aperto» (allevamento da riproduzione) ;

Ciclo «chiuso» (allevamento da riproduzione ed ingrasso) ;

Allevamento che produce e commercializza riproduttori ;

- N. riproduttori presenti: [**]

1 - 10 ; 11 - 100 ; 101 - 200 ; 201 - 500 ; 5001 - 1000 ; > 1000

- Rimonta delle scrofette: «interna» ;
 «esterna» acquisita da terzi ;

peso medio all'introduzione: 30-50 kg ; 50-80 kg ; > 80 kg

N. suini presenti in fase di ingrasso: [***]

< 100 ; 100 - 500 ; 501 - 1000 ; 1001 - 5000 ; 501 - 10000 ; > 10000

- Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti (qualora presenti) destinati al magronaggio ed ingrasso:

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si no

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si no

Ventilazione: forzata naturale

Lavaggi e Disinfezioni tra cicli produttivi: si no

[*] all'aperto con presenza di recinzione

[**] presenza media giornaliera su base annua

[***] presenza media giornaliera su base annua di soggetti di ambo i sessi e di età superiore ai 120 giorni -

sono esclusi i
suinetti sottoscrofa e in fase di svezzamento

ALLEVAMENTO DA INGRASSO

stabulato ; «all'aperto» [*] ; brado

peso medio di macellazione:

tra 90 e 115 kg ; tra 116 e 160 kg ; > di 160 kg .

N. suini da ingrasso presenti: [***]

< 100 ; 100 - 500 ; 501 - 1000 ; 1001 - 5000 ; 501 - 10000 ; > 10000

Peso medio dei suini all'introduzione in allevamento:

< 20 kg ; 20-30 kg ; 31-40 ; 41-50 ; > 50 ;

Numero di fornitori abituali di suinetti da ingrasso: 1 ; 2-5 ; > 5

Misure igienico-sanitarie e gestionali routinariamente applicate nei reparti destinati al magronaggio ed ingrasso:

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di magronaggio: si no

Tutto pieno/tutto vuoto nei singoli reparti destinati alla fase di ingrasso: si no

Interruzione periodica della produzione: si no

Ventilazione: forzata naturale

Lavaggi e disinfezioni tra cicli produttivi: si no

Data di compilazione _____

Timbro e firma del Veterinario ASL _____

Firma del Proprietario Detentore _____

ASPETTI DEMOGRAFICI TERRITORIALI DI RILEVANZA EPIDEMIOLOGICA

N. di allevamenti (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km (compreso l'allevamento in oggetto)

1 (solo quello in oggetto) ; 1-5 ; > 5

N. di suini (da riproduzione ed ingrasso) presenti in un raggio di 6 km (compreso l'allevamento in oggetto)

< 100 ; 100 - 500 ; 501 - 1000 ; 1001 - 5000 ; 501 - 10000 ; > 10000

Distanza dell'allevamento in oggetto dal più vicino insediamento suinicolo

< 3 km ; 3-10 km ; > 10 km

Data di compilazione _____
Firma del Veterinario della ASL competente

Da trasmettersi al Servizio Veterinario Regionale

**» Decreto ministeriale 01/04/1997
(Piano di controllo malattia di Aujeszky)**

[Scarica il file](#)

**SCHEDA DI PRELEVAMENTO DI CAMPIONI DI SANGUE IN ALLEVAMENTO DI SUINI
DA RIPRODUZIONE**

REGIONE _____ **A.S.L.** _____

AZIENDA

CODICE ALLEVAMENTO

PROPRIETARIO/CONDUTTORE _____

LOCALITÀ/COMUNE _____

CICLO < > APERTO < > CHIUSO

ANIMALI CAMPIONATI

N.	CONTRASSEGNO	CATEGORIA [*]	ESITO
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

IL VETERINARIO PRELEVATORE

IL LABORATORISTA

all'allegato IV.

3. I risultati del monitoraggio sono inseriti nel sistema informativo predisposto per la malattia vescicolare del suino.

Note:

[21] Il presente allegato – già sostituito dall'allegato I al D.M. 30 dicembre 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 30 dicembre 2010 – è stato così sostituito dall'allegato A al D.M. 4 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, in virtù di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.

» Decreto ministeriale 01/04/1997 (Piano di controllo malattia di Aujeszky)

METODICA DI LABORATORIO PER RICERCA ANTICORPI gE

La ricerca degli anticorpi verso la glicoproteina E del virus di Aujeszky viene eseguita con metodica immunoenzimatica (prova ELISA).

Possono essere utilizzate esclusivamente reazioni con sensibilità e specificità tali da garantire la corretta identificazione dei sieri comunitari di riferimento elencati nella decisione 93/24/CEE dell'11 dicembre 1992 e nella decisione 93/244/CEE del 2 aprile 1993.

L'Istituto Superiore di Sanità è responsabile della verifica delle reazioni ELISA utilizzate.

» Decreto ministeriale 01/04/1997 (Piano di controllo malattia di Aujeszky)

[Scarica il file](#)

Fac-simile domanda di ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky

REGIONE _____ PROVINCIA _____

Al servizio di medicina veterinaria della U. S. S. L.

Il sottoscritto: Cognome _____ Nome _____

in qualità di: Proprietario Responsabile Detentore

dell'allevamento: Ragione sociale _____

Cod. Azienda: (D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317)

Partita I.V.A.: _____
 Codice fiscale: _____
 Sita nel Comune: _____
 Via/Località: _____
 Telefono: _____ / _____
 Coord. Geografiche: _____

Tipologia dell'azienda:

Allevamento da riproduzione _____

Allevamento da riproduzione e ingrasso _____

Allevamento da ingrasso _____

Capi presenti:

Scrofe _____ verri _____
 n. _____ n. _____

Scrofe _____ verri _____
 n. _____ n. _____

Suini. _____
 n. _____

CHIEDE

DI CONSEGUIRE LA QUALIFICA DI ALLEVAMENTO INDENNE

DICHIARA

di essere consapevole di quanto previsto all'art. _____ del D.M.
 n. _____

_____ / /

Firma e timbro del proprietario/detentore

» Decreto ministeriale 01/04/1997

Allegato VIII ^[22]

(Piano di controllo malattia di Aujeszky)**1. Ottenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da riproduzione o riproduzione ed ingrasso**

Un allevamento di suini da riproduzione o riproduzione ed ingrasso può ottenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

1-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al programma di controllo di cui al presente decreto;

1-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

1-c) a distanza di non meno di 28 giorni l'uno dall'altro sono stati eseguiti due controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E con esito favorevole su un

campione statisticamente significativo di riproduttori o suini di età uguale o superiore ai cinque mesi (prevalenza attesa 5% - IC 95%) secondo quanto indicato dalla seguente tabella:

N. suini presenti	N. campioni da prelevare
7-27	sino a 25
28-37	sino a 29
38-55	35
56-100	45
101-600	56
> 600	57

1-d) gli animali sottoposti a controllo sierologico devono essere identificati singolarmente;

1-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al presente decreto.

2. Mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento di cui alle lettere h) (ciclo aperto) e i) (ciclo chiuso) dell'art. 2, comma 1:

Il mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky è subordinato:

2-a) alla sussistenza delle condizioni di cui ai punti 1-a), 1-b) e 1-e) del presente allegato;

2-b) all'esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni;

2-c) all'introduzione di suini provenienti da allevamenti di pari qualifica sanitaria;

2-d) al divieto di introduzione di animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

3. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da svezzamento:

Un allevamento di suini da svezzamento può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

3-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;

3-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

3-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione indenni;

3-d) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come

previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al presente decreto;

3-e) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

4. Ottenimento e mantenimento della qualifica di allevamento indenne da malattia di Aujeszky per un allevamento da ingrasso di cui alla lettera j) dell'art. 2, comma 1:

Un allevamento di suini da ingrasso può ottenere e mantenere la qualifica di indenne da malattia di Aujeszky quando:

4-a) viene attuato un programma di vaccinazione conformemente al piano di controllo di cui al presente decreto;

4-b) non sono stati riscontrati sintomi o lesioni della malattia nei precedenti dodici mesi;

4-c) sono introdotti suini provenienti da allevamenti da riproduzione o da svezzamento indenni;

4-d) si è avuto un esito favorevole di controlli sierologici per anticorpi verso la glicoproteina E effettuati con cadenza quadrimestrale su 30 campioni di cui 15 magroni (verifica svezzamento e trasporto) e 15 suini fine ciclo (verifica ingrasso);

4-e) è stata verificata la corretta esecuzione del programma vaccinale come previsto dall'art. 1, comma 5 di cui al presente decreto;

4-f) è fatto vietato di introdurre animali provenienti da stalle di sosta, fiere e mercati.

Negli allevamenti che applicano un ciclo «tutto pieno tutto vuoto», in deroga al precedente punto 4-d), il controllo sierologico è effettuato una volta sola su 30 campioni prelevati dopo la terza vaccinazione.

In caso di sieropositività in diversi cicli produttivi di queste aziende, il Servizio veterinario della AUSL competente per territorio può non concedere la deroga e il controllo è svolto con cadenza quadrimestrale con le modalità di cui al precedente punto 4-d).

Note:

[22] Il presente allegato – già sostituito dall'allegato II al D.M. 30 dicembre 2010, ai sensi di quanto disposto dal comma 2 dell'art. 2 dello stesso D.M. 30 dicembre 2010 – è stato così modificato dalla lettera c) del comma 1 dell'art. 1, D.M. 4 agosto 2011, a decorrere dal 16 settembre 2011, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 2 dello stesso D.M. 4 agosto 2011.